

DIRETTIVA 92/109/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che taluni Stati membri hanno adottato misure volte a sorvegliare la fabbricazione e l'immissione in commercio di determinate sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che altri Stati membri stanno per adottare misure analoghe; che è pertanto necessario stabilire norme comuni a livello comunitario in vista della realizzazione del mercato interno unico per evitare qualunque distorsione della concorrenza nel commercio lecito delle suddette sostanze e per garantire un'applicazione uniforme delle norme emanate;

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, qui di seguito denominata «convenzione delle Nazioni Unite»; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della suddetta convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite che riguarda il commercio dei precursori,

ossia delle sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, viene applicato nell'ambito degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi in forza del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di adeguati provvedimenti per sorvegliare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori; che con decisioni adottate nel corso della trentacinquesima sessione la commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti ha completato l'elenco delle sostanze contenute nelle tabelle di tale convenzione; che si impone di inserire disposizioni corrispondenti nella presente direttiva, al fine di individuare eventuali diversioni illecite di droghe, di sconfinare le importazioni fraudolente nella Comunità e di garantire l'applicazione di regole comuni di vigilanza sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è basato su un sistema di sorveglianza degli scambi delle sostanze in parola; che la maggior parte degli scambi di tali sostanze è pienamente lecita; che la documentazione e l'etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, nel dotare le autorità competenti dei necessari mezzi di azione, si rende opportuno predisporre, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati, nonché su metodi di raccolta, scambio e utilizzazione delle informazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 29. 1. 1991, pag. 17.⁽²⁾ GU n. C 125 del 13. 5. 1992, pag. 195 e decisione del 18 novembre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 58.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).